

Assistenza domiciliare iscritti e superstiti

I pensionati che non sono fisicamente o psichicamente autosufficienti possono chiedere un contributo assistenziale per pagare le spese dell'assistenza domiciliare.

Per poter fare domanda i pensionati devono avere un'anzianità di iscrizione all'Albo, precedente al pensionamento, di almeno dieci anni.

Il sussidio è previsto anche per il coniuge convivente e per i familiari titolari di una pensione indiretta o di reversibilità. Chi chiede questo aiuto economico non può al contempo fare domanda di sussidio per la retta di case di riposo.

La condizione di non autosufficienza deve essere certificata dalla Commissione Medica Provinciale per l'invalidità assoluta e permanente istituita presso ciascun Ordine;

Il reddito non deve superare 6 volte il trattamento minimo Inps.

(Consultare tabella limiti reddituali)

Il limite è aumentato di un sesto per ogni componente del nucleo escluso chi fa la domanda.

L'incremento raddoppia per ogni componente riconosciuto invalido all'80% (o con una percentuale più alta).

NUCLEO FAMILIARE CON UN INVALIDO COMPRESO IL DICHIARANTE DELLA PRESTAZIONE

Per gli iscritti che sono rimasti esclusi dalla copertura Ltc il limite di reddito sale da 6 a 9 volte il minimo Inps.

Requisiti particolari per i familiari titolari di pensione indiretta o di reversibilità escluso il coniuge:

il reddito annuo non deve superare il trattamento minimo Inps;

non devono avere meno di 50 anni

L'importo del contributo è di circa 600 euro al mese e si rivaluta ad ogni annualità. Il pagamento decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda

Sono esclusi da questo sussidio gli iscritti già coperti dalla tutela Ltc.

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/SussidioAssistenzaDomiciliare_Rgpd-1.pdf

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Superstiti_SussidioAssistenzaDomiciliare_Rgpd.pdf

LONG TERM CARE

Gli iscritti attivi sono coperti dal rischio non autosufficienza con un assegno di 1200 euro al mese (1035 per i casi di non autosufficienza che si sono verificati entro il 30 aprile 2019) da aggiungere alle tutele già previste dall'Enpam e a ogni altro eventuale reddito. L'**adesione** alla polizza è **automatica e non richiede alcun esborso** per medici e odontoiatri.

La polizza è erogata attraverso [Emapi](#) (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), associazione riconosciuta senza scopo di lucro costituita da dieci enti privati di previdenza tra cui l'Enpam.

Sono coperti dalla polizza gli **iscritti e i pensionati** che al 1° agosto 2016 **non avevano compiuto 70 anni** e non avevano già in atto condizioni di non autosufficienza.

Attenzione: per i pensionati non potranno essere accolte richieste riferite alla perdita dell'autosufficienza che si è verificata tra il 1° agosto 2016 e il 28 febbraio 2017.

Non Autosufficienza

Basta che manchino 3 su 6 Adl (Activities of Daily Life: e cioè: lavarsi, vestirsi, nutrirsi, andare in bagno, mobilità, spostarsi).

Le patologie come il **morbo di Parkinson e di Alzheimer** sono ricomprese, a condizione che non siano già insorte prima del momento di attivazione della copertura (il 1° agosto 2016).

Patologie pregresse

Non è motivo di esclusione la presenza alla data del 1° agosto 2016 di patologie pregresse o difetti fisici, che in futuro possano dare origine a condizioni di non autosufficienza, né la presenza di patologie mentali di origine non organica, atti di autolesionismo e tentativi di suicidio.

Copertura aggiuntiva volontaria

Chi è interessato a garantirsi una rendita maggiore potrà fare richiesta durante il mese di maggio. In questo caso dovrà versare un **contributo aggiuntivo**, detraibile dalle tasse. Il contributo varia in funzione dell'età e dell'**incremento** che si vuole ottenere (360 o 600 euro in più rispetto all'assegno normale). L'adesione alla copertura volontaria aggiuntiva è subordinata alla compilazione di un questionario sanitario e all'accettazione dell'adesione da parte della Compagnia di assicurazione.

Per aderire è necessario:

- **accedere** alla bacheca di Emapi direttamente **dalla propria area riservata**;
- **selezionare** "Adesione copertura aggiuntiva LTC";
- **stampare** il modulo compilato e firmato in originale e **inviarlo** per posta a: Emapi – via Lombardia 40 – 00187 Roma.

Il contributo aggiuntivo si può pagare con carta di credito oppure tramite bonifico bancario.

Attenzione: per i pensionati non potranno essere accolte richieste riferite alla perdita dell'autosufficienza che si è verificata tra il 1° agosto 2016 e il 28 febbraio 2017.